

# Piano di razionalizzazione delle società partecipate

## RENDICONTAZIONE

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

### I – Introduzione generale

#### 1. Premessa

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

#### 2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *"partecipazione dell'ente locale a società di capitali"*.

Il Consiglio Comunale di Leffe ha provveduto con delibera n.36 del 20.10.2015 all'approvazione del "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Leffe".

## II - Rendicontazione

### 1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Leffe partecipa al capitale delle seguenti società:

Società partecipate	Quota %	ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE	DURATA
UNIACQUE S.P.A	0,48%	Gestione in house del servizio idrico integrato	31/12/2050
CONSORZIO TERRITORIO E AMBIENTE SPA	4,76%	Realizzazione e gestione delle infrastrutture pubbliche degli enti locali nell'ambito territoriale	
IMPIANTI POLISPORTIVI SPA	15,51%	Promozione dell'attività sportiva e degli impianti attualmente esistenti	
SOCIETA' SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA A.r.l.	5,26%	Gestione Servizi sociali sovracomunali	

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono state già oggetto del Piano di razionalizzazione.

### 2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Leffe partecipa la Comunità Montana Valle Seriana e al Consorzio del Bacino Imbrifero Montano, che, tuttavia, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

## 1. UNIACQUE S.P.A.

Il Comune di Leffe partecipa ad Uniacque S.p.a nella percentuale dell'0,48%.

La Società venne istituita nel 2006 in seguito a deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 30 maggio 2006.

La società UNIACQUE S.p.A., interamente a capitale pubblico, ha ottenuto, per decisione unanime dell'Autorità d'ambito di Bergamo, l'affidamento della gestione in house del servizio idrico integrato (S.I.I.). Il modello di riferimento è quello di una società nella quale l'ente o gli enti soci esercitino su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la stessa società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente/enti che la controllano. UNIACQUE Spa corrisponde esattamente a questa tipologia.

In merito alla legittimità della partecipazione si rileva quanto segue:

- La società eroga un servizio pubblico di interesse generale;
- Conta un maggior numero di dipendenti (306) rispetto agli amministratori (5);
- È frutto di un'operazione di razionalizzazione delle partecipazioni, derivando dalla fusione di più società pubbliche;
- Il Comune non possiede altre partecipazioni in società che svolgano direttamente e operativamente attività analoghe o simili a quella svolta da Uniacque Spa;
- La riduzione dei costi di funzionamento non consente a questo comune una unilaterale razionalizzazione dei costi di funzionamento posta l'esiguità della quota di partecipazione tuttavia l'assemblea societaria tiene monitorata costantemente la spesa societaria.

Negli ultimi esercizi e da sempre la società non ha mai chiuso in perdita: non è mai stato richiesto alcun ripiano all'Ente da parte della società per perdite societarie.

Uniacque S.p.a. svolge attività connesse al servizio pubblico indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune quali la gestione del ciclo integrato delle acque (ed in particolare collettamento depurazione trattamento acque, progettazione costruzione e manutenzione di impianti e collettori fognari).

## 2. CONSORZIO TERRITORIO E AMBIENTE SPA

Si tratta di una società per azioni che ha sede in Comune di Casnigo alla via Lungo Romna 21. Si evidenzia di seguito l'iter seguito per la sua costituzione.

La ex Comunità Montana Valle Seriana di Albino, prima della legge finanziaria 1986 che disponeva l'obbligatorietà dei Consorzi tra comuni per la realizzazione e gestione degli impianti di depurazione e relativi collettamenti, ha esercitato funzioni paraconsortili in materia. Ha attivato la costruzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue e relativi collettamenti della Val Gandino, realizzato l'impianto di depurazione e collettamenti della Valle Seriana. Con la nascita della società Uniacque Spa per l'intera Provincia di Bergamo la gestione è passata dal Consorzio intercomunale alla società stessa per volontà dei Comuni ed in ottemperanza alla legislazione vigente. Il Consorzio ha continuato a vivere quale soggetto proprietario degli impianti che, una volta ultimati dalla Comunità Montana, erano stati trasferiti al Consorzio stesso. Il Consorzio si è trasformato in Società per azioni, con la riunione del Consorzio Val Gandino e Consorzio Valle Seriana, andando ad assumere la denominazione attuale con funzioni estese a tutte le attività ambientali dei comuni.

Gli amministratori sono 3 e non percepiscono alcun compenso.

Attualmente la società si occupa della conservazione e manutenzione dei propri patrimoni e nello specifico di collettori consortili. I ricavi sono generati dai canoni di concessione della propria rete al gestore idrico Uniacque Spa.

La società è appunto una società patrimoniale, limitandosi ad essere proprietari a delle reti del servizio idrico date in gestione ad Uniacque s.p.a. In primo luogo è stata esclusa la soluzione inizialmente prospettata:

Piano 2015, ovverosia la fusione per incorporazione delle società patrimoniali nella società Uniacque s.p.a., in quanto estremamente difficoltosa dal punto di vista procedurale, richiedendo una modifica statutaria della società incorporante, ed in quanto la variazione degli assetti proprietari che ne risulterebbe non è conciliabile con il mantenimento dei necessari strumenti di controllo analogo che, invece, non possono essere mutati perché presupposto indefettibile di validità della concessione di gestione del servizio ad Uniacque s.p.a.

L'opzione attuale, sempre restando a quanto riportato ad una comunicazione pervenuta da Uniacque S.p.a., è quella dell'acquisto dei beni immobili delle società patrimoniali interessati dalla concessione.

Uniacque s.p.a. sta pertanto elaborando dei criteri provvisori di stima dell'importo riconoscibile a titolo di corrispettivo di compravendita dei predetti beni immobili e, più in generale, un piano di razionalizzazione delle società patrimoniali che consenta di traguardare obiettivi di efficienza e semplificazione.

### 3. IMPIANTI POLISPORTIVI S.P.A.

Si tratta di una società per azioni che ha sede in Comune di Casnigo alla via Lungo Romna s.n.. Si evidenzia di seguito l'iter seguito per la sua costituzione.

La società, interamente partecipata dai comuni della media Valle Seriana per un numero di 10 comuni, è nata al fine di gestire gli impianti polisportivi (in particolare il complesso natatorio) donati da un mecenate locale, Gianni Radici e dalla sua famiglia. Si tratta di una società che, con contratto del 14/01/2002, è stata affidata ad un gestore privato dietro versamento di un canone di concessione.

Gli amministratori sono 4 e non conseguono alcun compenso.

Si ritiene giustificata la partecipazione societaria in considerazione del valore sociale rappresentato dall'impianto che in caso contrario rischierebbe di non essere più in grado di garantire il servizio. La società, peraltro, rientra nel caso regolato dalla lettera b) dell'articolo 611 della legge 190/2014 e, quindi, si pone la necessità di valutare se sussistano altre forme di gestione di tale complesso impiantistico, atteso che, in realtà, la società non provvede alla gestione diretta degli impianti, limitandosi a svolgere le funzioni di "proprietaria".

Nell'assemblea tenutasi in data 13.04.2016 sono state poste all'attenzione dei soci alcune proposte di come possa evolvere il futuro della società in particolare:

- la messa in liquidazione della società;
- la gestione patrimoniale degli impianti mediante convenzione tra gli Enti soci;
- procedure di assegnazione ai soci degli impianti e immobili;

Sono pertanto in corso studi di fattibilità al fine di pervenire ad una soluzione condivisa.

### 4. SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA A.R.L.

La Società Servizi Sociosanitari Val Seriana a r. l. è una società che gestisce i servizi sociali sovracomunali previsti dal Piano di Zona (legge 328/00) approvato dall'Assemblea dei Sindaci e relativi all'area dei minori, dei disabili, degli anziani, delle persone che vivono in situazione di grave emarginazione. I soci sono solo pubblici e sono i 18 comuni che gestiscono i servizi sociali a mezzo della società e la Comunità Montana Valle Seriana.

Per disposizione regionale i servizi sociali previsti dalla Legge 328/2000 devono essere gestiti in forma associata e pertanto i 18 comuni hanno ritenuto di sottoscrivere una convenzione, alla quale partecipa anche la Comunità Montana Valle Seriana, in forza della quale hanno designato quale ente capofila dell'Ambito il Comune di Albino. L'assemblea dell'Ambito ed i Comuni partecipanti hanno poi deciso di costituire la società in questione con la funzione di gestire i servizi sociali di competenza del Distretto (o Ambito) sociale.

L'individuazione dei comuni appartenenti al Distretto (o Ambito) sociale è di competenza della Regione Lombardia e si tratta pertanto di una scelta vincolata da parte dei comuni aderenti. La razionalizzazione delle spese è pertanto garantita all'interno dell'ambito sociale previsto dal piano di zona ed i suoi amministratori non percepiscono alcun compenso.